



<input checked="" type="checkbox"/>	Sistema di gestione
<input checked="" type="checkbox"/>	Modello di organizzazione
<input type="checkbox"/>	Codice etico
<input type="checkbox"/>	Analisi dei rischi
<input type="checkbox"/>	Procedure
<input type="checkbox"/>	Modulistica

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE SPECIALE
ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

MOGC-SPE-00

Organizzazione

PROGETTO SALUTE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS

Via Antonio Silvani n. 113

00139 ROMA

P.I. 01293031009

Approvazione CDA

Data 27/09/2021

"Progetto Salute"
Il Legale Rappresentante
Società Cooperativa Sociale Onlus
Via Antonio Silvani, 113 - Scala C Int. 1
00139 Roma - Tel. 06.86645473 - 88643476
Cod. Fiscale 04715720589
Partita IVA 01293031009

Stato delle revisioni

Versione	Data	Descrizione
00	27/09/2021	Prima emissione
01		
02		

Indice generale della sezione

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Speciale

1. FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE
 - 1.1 Struttura della parte speciale
- 2.0. PARTE SPECIALE A: REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
 - 2.1 Aree sensibili
 - 2.2 Principi generali di comportamento
 - 2.3 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili
 - 2.4 Protocolli posti a presidio delle attività sensibili
- 3.0. PARTE SPECIALE B: REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI
 - 3.1 Aree sensibili
 - 3.2 Principi generali di comportamento
 - 3.3 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili
 - 3.4 Protocolli posti a presidio delle attività sensibili
- 4.0. PARTE SPECIALE C: REATI SOCIETARI
 - 4.1 Aree sensibili



<input checked="" type="checkbox"/>	Sistema di gestione
<input checked="" type="checkbox"/>	Modello di organizzazione
<input type="checkbox"/>	Codice etico
<input type="checkbox"/>	Analisi dei rischi
<input type="checkbox"/>	Procedure
<input type="checkbox"/>	Modulistica

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE SPECIALE
ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.**

MOGC-SPE-00

4.2	Principi generali di comportamento
4.3	Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili
4.4	Protocolli posti a presidio delle attività sensibili
5.0	PARTE SPECIALE D: REATI TRIBUTARI
5.1	Aree sensibili
5.2	Principi generali di comportamento
5.3	Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili
5.4	Protocolli posti a presidio delle attività sensibili
6.0	PARTE SPECIALE E: REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE COMMESSE CON VIOLAZIONE NORME ANTINFORTUNISTICHE
6.1	Aree sensibili
6.2	Principi generali di comportamento
6.3	Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili
6.4	Protocolli posti a presidio delle attività sensibili
7.0	PARTE SPECIALE F: REATI IN MATERIA RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO
7.1	Aree sensibili
7.2	Principi generali di comportamento
7.3	Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili
7.4	Protocolli posti a presidio delle attività sensibili
8.0	PARTE SPECIALE G: REATI AMBIENTALI
8.1	Aree sensibili
8.2	Principi generali di comportamento
8.3	Impegni per la salvaguardia dell'ambiente
8.4	Protocolli posti a presidio delle attività sensibili
9.0	PARTE SPECIALE H: REATI DI IMPIEGO IRREGOLARE DI LAVORATORI STRANIERI
9.1	Aree sensibili
9.2	Principi generali di comportamento
9.3	Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili
9.4	Protocolli posti a presidio delle attività sensibili
10.0	SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E RELATIVI CONTROLLI



<input checked="" type="checkbox"/>	Sistema di gestione
<input checked="" type="checkbox"/>	Modello di organizzazione
<input type="checkbox"/>	Codice etico
<input type="checkbox"/>	Analisi dei rischi
<input type="checkbox"/>	Procedure
<input type="checkbox"/>	Modulistica

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE SPECIALE ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

MOGC-SPE-00

1.0 FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE

La Parte Speciale ha la finalità di definire i reati di cui al catalogo 231 applicabili alla Cooperativa in base alla specifica attività dalla stessa svolta nonché definire regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello 231 dovranno seguire al fine di prevenire la commissione di detti reati, assicurando condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi ai contenuti dei seguenti documenti:

- Modello 231
- Codice Etico
- Procedure e disposizioni
- Procure e deleghe
- Ordini di servizio
- Comunicazioni organizzative
- Sistemi di gestione delle problematiche di sicurezza e ambientali
- Ogni altro documenti che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

1.1. Struttura della parte speciale

Ad esito dell'attività di mappatura dei rischi le fattispecie di reato presupposto rilevanti per la Cooperativa, ai fini del Decreto, sono le seguenti:

- reati contro la Pubblica Amministrazione;
- delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- i reati societari
- reati tributari;
- omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- reati ambientali;
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.



<input checked="" type="checkbox"/>	Sistema di gestione
<input checked="" type="checkbox"/>	Modello di organizzazione
<input type="checkbox"/>	Codice etico
<input type="checkbox"/>	Analisi dei rischi
<input type="checkbox"/>	Procedure
<input type="checkbox"/>	Modulistica

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE SPECIALE ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

MOGC-SPE-00

Appare invece irrilevante il rischio relativo agli altri reati contemplati nel Decreto.

Per ogni maggiore dettaglio si rimanda al MOD-AR Analisi dei rischi effettuato dalla Cooperativa.

Conseguentemente nelle successive parti speciali del presente MOG sono elencati i soli reati a rischio potenziale per la Cooperativa indicando anche le procedure adottate al fine di prevenire le fattispecie a rischio-reato ed i principi comportamentali.

La parte Speciale è, pertanto, struttura nelle seguenti sotto sezioni:

PARTE SPECIALE A: REATI COMMESSI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PARTE SPECIALE B: REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

PARTE SPECIALE C: REATI SOCIETARI

PARTE SPECIALE D: REATI TRIBUTARI

PARTE SPECIALE E: REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE COMMESSE CON VIOLAZIONE NORME ANTINFORTUNISTICHE

PARTE SPECIALE F: REATI IN MATERIA RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITI NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

PARTE SPECIALE G: REATI AMBIENTALI

PARTE SPECIALE H: REATI DI IMPIEGO IRREGOLARE DI LAVORATORI STRANIERI

SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E RELATIVI CONTROLLI

2.0 PARTE SPECIALE A: REATI COMMESSI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nella presente Parte Speciale "A", si riporta una breve esplicazione dei delitti contro soggetti pubblici interni o internazionali, indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto ed in astratto configurabili all'interno della Cooperativa.

In aggiunta sono riportate anche delle indicazioni in merito alle fattispecie di reato che si possono compiere in relazione alle diverse categorie di soggetti coinvolti.

Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi

Sebbene non esista nel Codice penale una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici"

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, D.Lgs.n.165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:



<input checked="" type="checkbox"/>	Sistema di gestione
<input checked="" type="checkbox"/>	Modello di organizzazione
<input type="checkbox"/>	Codice etico
<input type="checkbox"/>	Analisi dei rischi
<input type="checkbox"/>	Procedure
<input type="checkbox"/>	Modulistica

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE SPECIALE
ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

MOGC-SPE-00

Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative

Enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo

Agenzie Fiscali

Ministeri - Camera e Senato - Dipartimento Politiche Comunitarie -Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Banca d'Italia – Consob - Autorità Garante per la protezione dei dati personali - Agenzia delle Entrate – ISVAP - COVIP

Agenzia delle Entrate, Agenzia del Demanio, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'Agenzia delle entrate-Riscossione

=

Regioni

=

Province

=

Comuni

=

Comunità montane e loro consorzi ed associazioni

=

Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni

=

Tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali

INPS – CNR – INAIL – INPDAI - ISTAT – ENASARCO – ASL

Unione europea e Stati esteri

=

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose previste dal Decreto.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".



<input checked="" type="checkbox"/>	Sistema di gestione
<input checked="" type="checkbox"/>	Modello di organizzazione
<input type="checkbox"/>	Codice etico
<input type="checkbox"/>	Analisi dei rischi
<input type="checkbox"/>	Procedure
<input type="checkbox"/>	Modulistica

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE SPECIALE ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

MOGC-SPE-00

Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell'Art. 357, primo comma, Codice penale, è considerato pubblico ufficiale agli effetti della legge penale "colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di "pubblica funzione amministrativa". Non si è compiuta invece un'analoga attività definitoria per precisare la nozione di funzione legislativa e funzione giudiziaria in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Tale ultima definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione "esterna" della funzione amministrativa. Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, per cui è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato

Il secondo comma dell'Art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico".

Vengono quindi pacificamente definite come "funzioni pubbliche" quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di:

- Poteri deliberativi
- Poteri autoritativi
- Poteri certificativi

Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali "casi dubbi", può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche – sempre riferendoci ad un'attività di altro ente pubblico retta da norme pubblicistiche – tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza.

Incaricati di un pubblico servizio



<input checked="" type="checkbox"/>	Sistema di gestione
<input checked="" type="checkbox"/>	Modello di organizzazione
<input type="checkbox"/>	Codice etico
<input type="checkbox"/>	Analisi dei rischi
<input type="checkbox"/>	Procedure
<input type="checkbox"/>	Modulistica

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE SPECIALE ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

MOGC-SPE-00

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” si rinviene all’Art. 358 c. p. il quale recita che “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi “una attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Il legislatore puntualizza la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – del pari alla “pubblica funzione” - da norme di diritto pubblico ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Il legislatore ha inoltre precisato che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”. Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini della definizione come pubblico servizio dell’intera attività svolta nell’ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l’esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette a una disciplina di tipo pubblicistico.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l’accento sul carattere della strumentalità ed accessorietà delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto.

Essa ha quindi indicato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell’ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- La sottoposizione ad un’attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- La presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- L’apporto finanziario da parte dello Stato;
- L’immanenza dell’interesse pubblico in seno all’attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, si potrebbe ritenere che l’elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di “incaricato di un pubblico servizio” è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall’ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

È importante dunque tenere a mente che, ad esempio, allorché una banca svolge l’attività di concessionaria per la riscossione delle imposte, in quella veste essa è incaricata di pubblico servizio. Bisogna perciò sempre esaminare con attenzione il tipo di rapporto che si instaura con un ente terzo e nel caso di dubbio sulla natura giuridica, rivolgersi immediatamente alla funzione specifica per approfondimenti e chiarimenti.



<input checked="" type="checkbox"/>	Sistema di gestione
<input checked="" type="checkbox"/>	Modello di organizzazione
<input type="checkbox"/>	Codice etico
<input type="checkbox"/>	Analisi dei rischi
<input type="checkbox"/>	Procedure
<input type="checkbox"/>	Modulistica

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE SPECIALE
ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.**

MOGC-SPE-00

Passando all'elencazione dei possibili reati contro la pubblica amministrazione essi si distinguono in:

➤ **Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o altri Enti Pubblici minori o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non siano destinati alle finalità per cui erano stati erogati. Soggetto attivo è chiunque sia estraneo alla Pubblica Amministrazione.

➤ **Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea. In questo caso, il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

➤ **Concussione (art. 317 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un dipendente concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Cooperativa).

➤ **Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.)**

La prima ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio indebitamente riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetti la promessa, per esercitare le sue funzioni o i suoi poteri.

La seconda ipotesi si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio indebitamente riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetti la promessa, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato atti del suo ufficio o per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Si ricorda che il reato di corruzione è un reato a concorso necessario, in cui sono puniti sia il corrotto sia il corruttore.

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato è costretto a subire, senza alcuna alternativa (*metus publicae potestatis*), la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

➤ **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.



<input checked="" type="checkbox"/>	Sistema di gestione
<input checked="" type="checkbox"/>	Modello di organizzazione
<input type="checkbox"/>	Codice etico
<input type="checkbox"/>	Analisi dei rischi
<input type="checkbox"/>	Procedure
<input type="checkbox"/>	Modulistica

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE SPECIALE ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

MOGC-SPE-00

➤ **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un esponente aziendale commetta i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. al fine di favorire o danneggiare una parte nel procedimento stesso (es. corruzione del magistrato, cancelliere od altro funzionario).

➤ **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)**

Tale ipotesi di reato si configura quando un pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o un'altra utilità (salvo che il fatto costituisca più grave reato).

Anche tale reato è a concorso necessario, essendo puniti sia il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio sia (pur più lievemente) il privato che viene indotto all'indebita dazione o promessa.

➤ **Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1,c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea). Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa. Si ricorda peraltro che anche il silenzio può integrare la condotta della truffa se attuata in presenza di un obbligo giuridico di comunicazione".

➤ **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

➤ **Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico e/o telematico (con riferimento sia alla sua componente meccanica sia al software) o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico. Il reato può essere integrato, ad esempio, qualora, una volta ottenuto un finanziamento, fosse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Una pena più grave è prevista poi nel caso in cui la frode informatica implichi il furto o l'indebito utilizzo dell'identità digitale di un soggetto, con conseguente danno per una o più persone.

2.1. Aree sensibili

I reati considerati nel paragrafo 2.1 che precede, possono essere commessi nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e nello svolgimento di attività che interagiscono con una pubblica funzione.

La Cooperativa intrattiene rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione in quanto offre servizi socio assistenziali alla Pubblica Amministrazione e partecipa quindi a gare pubbliche o procedure per la sottoscrizione di contratti pubblici.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione e incaricati di pubblico servizio riguardano altresì eventuali richieste di autorizzazioni,



<input checked="" type="checkbox"/>	Sistema di gestione
<input checked="" type="checkbox"/>	Modello di organizzazione
<input type="checkbox"/>	Codice etico
<input type="checkbox"/>	Analisi dei rischi
<input type="checkbox"/>	Procedure
<input type="checkbox"/>	Modulistica

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE SPECIALE ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

MOGC-SPE-00

permessi, licenze, nulla osta correlati alle attività prestate dalla Cooperativa.

Al fine dell'individuazione delle Attività Sensibili, si è posta l'attenzione sugli ambiti in cui la Cooperativa, nell'esercizio della propria attività, potrebbe, in astratto, incorrere nella commissione dei reati sopra elencati.

Così, in concreto, sono emerse le seguenti Attività Sensibili:

- operazioni relative all'ottenimento di finanziamenti agevolati, contributi o erogazioni da parte della Pubblica Amministrazione
- gestione dei pagamenti (disposizioni bancarie) e dei flussi di cassa;
- gestione rimborso spese (attività propedeutica);
- adempimenti e ispezioni in materia di imposte e tasse;
- gestione dei sistemi informativi;
- acquisto beni e servizi di supporto;
- richiesta e impiego di erogazione di fondi pubblici per la formazione;
- pagamento dei contributi;
- gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche e/o pubblici funzionari (INPS, INAIL, ASL, Guardia di Finanza,) in occasione di verifiche, ispezioni, controlli posti in essere dalla P.A. in osservanza di disposizioni di legge o regolamentari;
- controlli di qualità;
- comunicazioni alla Pubblica Amministrazione di informazioni e/o dati aziendali;
- selezione, assunzione e gestione del personale;
- gestione dei rapporti con consulenti esterni;
- gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali;

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio reato potranno essere proposte dal CEO, dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri organi di controllo della Cooperativa per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e conseguentemente di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

2.2 Principi e regole di comportamento

Strumenti organizzativi

La Cooperativa si dota di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, mansionari etc.) improntati a principi generali di:

- Conoscibilità all'interno della Cooperativa
- Chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri
- Chiara descrizione delle linee di riporto

A tal fine, le procedure interne aziendali sono strutturate in modo da garantire in generale per ciascun processo ed in



<input checked="" type="checkbox"/>	Sistema di gestione
<input checked="" type="checkbox"/>	Modello di organizzazione
<input type="checkbox"/>	Codice etico
<input type="checkbox"/>	Analisi dei rischi
<input type="checkbox"/>	Procedure
<input type="checkbox"/>	Modulistica

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE SPECIALE ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

MOGC-SPE-00

particolare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- Una distinzione, quanto più possibile netta, tra il soggetto che lo avvia a livello decisionale, il soggetto che lo esegue e lo porta a termine ed il soggetto che lo controlla
- La tracciabilità scritta di ciascuna fase rilevante
- Un adeguato livello di formalizzazione
- i sistemi premianti e/o di incentivazione dei soggetti che hanno poteri di spesa e facoltà decisionali non siano commisurati al raggiungimento di risultati sostanzialmente irraggiungibili.

Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio il sistema di deleghe e procure, formalizzato in apposito documento approvato dal CdA., stabilisce espressamente le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e di impegno, ivi inclusi quelli nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Si intende per “delega” quell’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per “procura” il negozio giuridico unilaterale con cui una società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- Le funzioni che intrattengono per conto della Cooperativa rapporti con la P.A. devono essere individuate e preferibilmente dotate di delega formale in tal senso
- Le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell’organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi
- Ciascuna delega deve definire in modo specifico:
 - I poteri del delegato
 - Il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente
- I poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali
- Il delegato deve disporre di eventuali poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli
- Presenza di una procedura interna che permetta l'immediata modifica, estinzione o conferimento di deleghe e procure al mutare delle mansioni, ruoli o poteri di un dipendente o membro di un organo sociale aziendale

L’Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all’azienda con cui vengono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie

Regole di comportamento

I soggetti destinatari della presente Parte Speciale coinvolti nelle attività elencate nei paragrafi precedenti devono rispettare principi e norme di comportamento di seguito dettate, nel rispetto degli obblighi normativi, delle procedure



<input checked="" type="checkbox"/>	Sistema di gestione
<input checked="" type="checkbox"/>	Modello di organizzazione
<input type="checkbox"/>	Codice etico
<input type="checkbox"/>	Analisi dei rischi
<input type="checkbox"/>	Procedure
<input type="checkbox"/>	Modulistica

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE SPECIALE ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

MOGC-SPE-00

aziendali e del Codice Etico aziendale.

E' assolutamente vietato:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, assunti individualmente o nel particolare contesto in cui si collocano, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (Artt. 24 e 25 del D.Lgs.n.231/2001)
- Promettere, offrire o acconsentire all'elargizione di denaro o altre utilità (beni materiali, servizi, etc.) a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, o a loro familiari, che possano influenzare l'indipendenza del giudizio o indurre ad assicurare un vantaggio per la Cooperativa
- Accordare vantaggi di qualsiasi natura (promessa di assunzione, etc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente
- Distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale) ed in particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda.
- Mettere in atto o favorire operazioni in conflitto di interesse dell'azienda, nonché attività in grado di interferire con la capacità di assumere decisioni imparziali nell'interesse dell'azienda nel rispetto del Codice Etico e delle normative applicabili
- Riconoscere compensi in favore dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale
- Effettuare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, o comunque utilità a carico di bilanci pubblici, e/o per partecipare a gare o simili o risultarne vincitori
- Effettuare comunque dichiarazioni o attestazioni non veritiere ad organismi pubblici tali da indurre in errore tali soggetti, da creare un indebito profitto o vantaggio a favore della Cooperativa e/o arrecare un danno all'ente pubblico
- Destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati
- Violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente sezione della Parte Speciale.

Gli omaggi consentiti non superano il valore unitario inferiore ad Euro 100,00 (cento//00) e sono volti a promuovere iniziative di carattere benefico/culturale. Le liberalità che non rispecchino questo valore devono essere interpretate come sponsorizzazioni ed in quanto tali devono essere autorizzate e trattate secondo le procedure aziendali allo scopo previste.

2.3 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

In particolar modo nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere osservate, tra le altre, le regole di comportamento di seguito indicate:



<input checked="" type="checkbox"/>	Sistema di gestione
<input checked="" type="checkbox"/>	Modello di organizzazione
<input type="checkbox"/>	Codice etico
<input type="checkbox"/>	Analisi dei rischi
<input type="checkbox"/>	Procedure
<input type="checkbox"/>	Modulistica

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE SPECIALE ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

MOGC-SPE-00

- Agli Organi Sociali, Dipendenti, Consulenti e Partner che materialmente intrattengono rapporti con la PA per conto della Cooperativa deve essere formalmente conferito potere in tal senso dal Cda della Cooperativa. Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta
- I contratti tra la Cooperativa e i Consulenti e Partner che abbiano, anche solo potenzialmente, impatto sulle Potenzialità Aree a Rischio devono essere definiti per scritto in tutte le loro condizioni e termini e devono contenere clausole standard al fine di garantire il rispetto del D.Lgs.n.231/2001
- Le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di concessioni, autorizzazioni o licenze devono contenere solo elementi assolutamente veritieri
- Le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di contributi, finanziamenti, ed in genere di benefici a carico di bilanci pubblici, devono contenere solo elementi veritieri e, l'impegno della Cooperativa, in caso di ottenimento degli stessi, all'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti secondo le finalità previste dalla specifica normativa di riferimento. In ogni caso, ciascuna delle dichiarazioni di cui al presente capo, ivi incluse le autocertificazioni ammesse dalla legge o dai bandi, devono essere corredate da documentazione idonea ad attestarne la veridicità, anche se eventualmente non richiesta dal destinatario di tali dichiarazioni
- Alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative al D.Lgs.n.81/08 e successive modifiche, a verifiche tributarie, INPS, etc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati, dando avviso dell'avvio dell'ispezione/accertamento al Legale rappresentante ed all'OdV. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'OdV ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile coinvolto
- La stipulazione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici da parte della Cooperativa a seguito della partecipazione a procedure ad evidenza pubblica (asta pubblica, appalto-concorso, licitazione privata e trattative private) deve essere condotta in conformità ai principi, criteri e disposizioni dettate dal presente Modello
- Qualunque tipo di erogazione di fondi deve essere deliberata previa adeguata istruttoria cui partecipino soggetti e funzioni diverse all'interno dell'azienda, in modo da minimizzare il rischio di una manipolazione illecita dei dati ed aumentare la condivisione delle conoscenze e delle decisioni aziendali
- I Collaboratori esterni devono essere scelti con metodi trasparenti
- I Partner devono essere scelti con metodi trasparenti
- L'Organismo di Vigilanza deve essere informato con nota scritta di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A.

2.4 Protocolli posti a presidio delle attività sensibili

I protocolli specifici implementati a presidio dei reati di cui alla Presente Parte Speciale sono:

- PROCEDURA GESTIONE FONDI PUBBLICI
- RAPPORTI P.A. e VISITE ISPETTIVE



<input checked="" type="checkbox"/>	Sistema di gestione
<input checked="" type="checkbox"/>	Modello di organizzazione
<input type="checkbox"/>	Codice etico
<input type="checkbox"/>	Analisi dei rischi
<input type="checkbox"/>	Procedure
<input type="checkbox"/>	Modulistica

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE SPECIALE ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

MOGC-SPE-00

- CODICE ETICO E SISTEMA DISCIPLINARE
- PROCEDURA FLUSSI MONETARI E FINANZIARI
- PROTOCOLLO A TUTELA DEL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA;

3.0 PARTE SPECIALE B: REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

Nella presente Parte Speciale “B”, si riporta una breve esplicazione dei delitti contro soggetti pubblici interni o internazionali, indicati negli artt. 24-bis del Decreto ed in astratto configurabili all’interno della Cooperativa.

➤ **Accesso abusivo ad un sistema telematico o informatico (art. 615-ter c.p.)**

Il reato è commesso da chi abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali: il verificarsi della distruzione o del danneggiamento dei dati, dei programmi o del sistema, o dell’interruzione totale o parziale del suo funzionamento, o quando si tratti di sistemi di interesse pubblico o di fatti compiuti con abuso della qualità di operatore del sistema.

➤ **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)**

La condotta punita dall’art. 617-quater c.p. consiste nell’intercettare fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, o nell’impedimento o interruzione delle stesse.

Integra la medesima fattispecie, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, anche la diffusione mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico del contenuto delle predette comunicazioni.

L’impedimento o l’intercettazione può avvenire sia mediante dispositivi tecnici, sia con l’utilizzo di software (c.d. spyware). L’impedimento od interruzione delle comunicazioni può anche consistere in un rallentamento delle comunicazioni e può realizzarsi non solo mediante impiego di virus informatici, ma anche, ad esempio, sovraccaricando il sistema con l’immissione di numerosissime comunicazioni artefatte.

Salvo che le condotte non siano state commesse in danno di un sistema utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità o con abuso della qualità di operatore di sistema, il reato è perseguibile a querela della persona offesa.

➤ **Installazione di apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)**

L’art. 617-quinquies punisce il solo fatto dell’installazione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni, indipendentemente dal verificarsi di tali eventi. Il delitto è perseguibile d’ufficio.

➤ **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);**



<input checked="" type="checkbox"/>	Sistema di gestione
<input checked="" type="checkbox"/>	Modello di organizzazione
<input type="checkbox"/>	Codice etico
<input type="checkbox"/>	Analisi dei rischi
<input type="checkbox"/>	Procedure
<input type="checkbox"/>	Modulistica

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE SPECIALE
ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.**

MOGC-SPE-00

L'art. 635-bis c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera, sopprime, informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Secondo un'interpretazione rigorosa, nel concetto di "programmi altrui" potrebbero ricomprendersi anche i programmi utilizzati dal soggetto agente in quanto a questi concessi in licenza dai legittimi titolari.

➤ **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)**

L'art. 635-ter c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce le condotte previste dall'articolo che precede dirette a colpire informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Rientrano, pertanto, in tale fattispecie anche le condotte riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati da enti privati, purché siano destinati a soddisfare un interesse di pubblica necessità.

Entrambe le fattispecie prescindono dal prodursi in concreto del risultato del danneggiamento che, qualora si verificasse, costituirebbe circostanza aggravante della pena.

Entrambe le fattispecie sono aggravate se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema. Il primo reato è perseguibile a querela della persona offesa o d'ufficio, se ricorre una delle circostanze aggravanti previste; il secondo reato è sempre perseguibile d'ufficio.

➤ **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)**

L'art. 635-quater c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Il reato in oggetto si consuma quando il sistema su cui si è perpetrata la condotta criminosa risulta danneggiato o è reso, anche in parte, inservibile o ne risulta ostacolato il funzionamento.

➤ **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)**

L'art. 635-quinquies c.p. punisce le medesime condotte descritte nell'articolo 635-quater che mettano in pericolo sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. La norma, a differenza di quanto previsto all'art. 635-ter, non fa riferimento all'utilizzo da parte di enti pubblici, essendo sufficiente che i sistemi aggrediti risultino "di pubblica utilità", anche se utilizzati da privati.

Entrambe le fattispecie prescindono dal prodursi in concreto del risultato del danneggiamento che, qualora si verificasse, costituirebbe circostanza aggravante della pena. Entrambe, inoltre, sono perseguibili d'ufficio e prevedono aggravanti di pena se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema.

E' da ritenere che le fattispecie di danneggiamento di sistemi assorbano le condotte di danneggiamento di dati e programmi qualora le prime rendano inutilizzabili i sistemi o ne ostacolano gravemente il regolare funzionamento.

Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema, esse saranno punite ai sensi del sopra illustrato art. 615-ter c.p.

➤ **Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);**



<input checked="" type="checkbox"/>	Sistema di gestione
<input checked="" type="checkbox"/>	Modello di organizzazione
<input type="checkbox"/>	Codice etico
<input type="checkbox"/>	Analisi dei rischi
<input type="checkbox"/>	Procedure
<input type="checkbox"/>	Modulistica

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE SPECIALE
ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.**

MOGC-SPE-00

L'art. 615-quater punisce chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni idonee al predetto scopo.

La fattispecie richiede che la condotta sia tenuta a scopo di lucro o di altrui danno. Peraltro, nella valutazione di tali condotte potrebbe assumere preminente rilevanza la considerazione del carattere obiettivamente abusivo di trasmissioni di dati, programmi, e-mail, da parte di chi, pur non essendo mosso da specifica finalità di lucro o di determinazione di danno, sia a conoscenza della presenza in essi di virus che potrebbero determinare gli eventi dannosi descritti dalla norma.

➤ **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)**

L'art. 615-quinquies punisce chiunque si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento.

Tali fattispecie, perseguibili d'ufficio, intendono reprimere anche la sola abusiva detenzione o diffusione di credenziali d'accesso o di programmi (virus, spyware) o dispositivi potenzialmente dannosi indipendentemente dalla messa in atto degli altri crimini informatici sopra illustrati, rispetto ai quali le condotte in esame possono risultare propedeutiche.

➤ **Falsità nei documenti informatici (art. 491-bis c.p.)**

L'art. 491-bis c.p. dispone che ai documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria si applichi la medesima disciplina penale prevista per le falsità commesse con riguardo ai tradizionali documenti cartacei, contemplate e punite dagli articoli da 476 a 493 del Codice Penale. Si ricordano, in particolare, i reati di falsità materiale o ideologica commessa da pubblico ufficiale o da privato, falsità in registri e notificazioni, falsità in scrittura privata, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti servizi di pubblica necessità, uso di atto falso.

Con riferimento ai documenti informatici aventi efficacia probatoria, il falso materiale potrebbe compiersi mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui, mentre appare meno ricorrente l'alterazione successiva alla formazione.

Il reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.) punisce chi, pur non avendo concorso alla commissione della falsità, fa uso dell'atto falso essendo consapevole della sua falsità.

Tra i reati richiamati dall'art. 491-bis, sono punibili, altresì, a querela della persona offesa, la falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) e, se riguardano una scrittura privata, l'uso di atto falso (art. 489 c.p.) e la soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.).

➤ **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)**

Tale reato è commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Quanto alla Cooperativa appare, dunque, del tutto trascurabile la possibilità di realizzazione di tale fattispecie di reato dal momento che il soggetto attivo del reato può essere evidentemente soltanto un soggetto "certificatore qualificato", che esercita particolari



<input checked="" type="checkbox"/>	Sistema di gestione
<input checked="" type="checkbox"/>	Modello di organizzazione
<input type="checkbox"/>	Codice etico
<input type="checkbox"/>	Analisi dei rischi
<input type="checkbox"/>	Procedure
<input type="checkbox"/>	Modulistica

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE SPECIALE ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

MOGC-SPE-00

funzioni di certificazione per la firma elettronica qualificata.

3.1 Aree Sensibili

Le attività che possono condurre alla commissione dei reati sopra descritti sono proprie di ogni ambito e funzione aziendale che utilizza le tecnologie dell'informazione.

In particolare, la Cooperativa valuta come "sensibili" le seguenti attività che essa pone in essere per mezzo dei Destinatari della Parte Speciale B ed anche, eventualmente, in collaborazione con soggetti esterni:

- gestione dei servizi IT;
- trattamento di banche dati e/o dati informatici;

3.2 Principi generali di comportamento

I seguenti principi si applicano a:

- tutte le funzioni coinvolte nella gestione e l'utilizzo dei sistemi informativi che utilizzano software della Pubblica Amministrazione (in senso lato);
- tutte le funzioni deputate alla progettazione, alla realizzazione o gestione di strumenti informatici, tecnologici o di telecomunicazioni;
- tutte le funzioni che hanno la responsabilità di realizzare interventi di tipo organizzativo, normativo e tecnologico per garantire la protezione del patrimonio informativo nelle attività connesse con il proprio mandato e nelle relazioni con i terzi che accedono al patrimonio informatico;
- tutte le figure professionali coinvolte nei processi aziendali e ivi operanti a qualsiasi titolo, sia esso riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente ovvero a qualsiasi altra forma di collaborazione o prestazione professionale, che utilizzano i sistemi informativi e trattano i dati del patrimonio informativo.

Principi generali di comportamento

Le funzioni a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di gestione e utilizzo di sistemi informatici e del patrimonio informativo della Cooperativa sono tenute ad osservare le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le previsioni del presente Modello al fine di impedire il verificarsi di reati informatici.

Inoltre, i Destinatari devono:

- osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali in materia di utilizzo e gestione degli strumenti informatici;
- consentire l'accesso e l'utilizzo degli strumenti informatici ad essi affidati ai soli soggetti autorizzati;
- evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso, nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate dal CEO o la cui



<input checked="" type="checkbox"/>	Sistema di gestione
<input checked="" type="checkbox"/>	Modello di organizzazione
<input type="checkbox"/>	Codice etico
<input type="checkbox"/>	Analisi dei rischi
<input type="checkbox"/>	Procedure
<input type="checkbox"/>	Modulistica

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE SPECIALE ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

MOGC-SPE-00

provenienza sia dubbia;

- evitare di trasferire all'esterno della Cooperativa e/o trasmettere file, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Cooperativa, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, in caso di dubbio, previa autorizzazione del proprio Responsabile;
- rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
- impiegare sulle apparecchiature della Cooperativa solo prodotti ufficialmente acquisiti dalla stessa;
- osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni della Cooperativa.

3.3 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Al fine di evitare la commissione dei reati descritti nella presente Parte Speciale del Modello, è fatto divieto ai Destinatari di:

- introdursi in sistemi informativi e banche dati altrui senza averne autorizzazione o licenza;
- intercettare ovvero interrompere comunicazioni telematiche;
- effettuare il download di programmi finalizzati ad attività di hackeraggio;
- modificare le impostazioni degli strumenti informatici a disposizione in assenza di autorizzazione da parte dei soggetti preposti;
- utilizzare gli strumenti informatici a disposizione della Cooperativa al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- installare software (es: spyware) o apparecchiature non autorizzate e potenzialmente in grado di consentire la commissione di "reati presupposto";
- diffondere all'esterno della Cooperativa codici di accesso ai sistemi informatici interni o di controparti;
- effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
- utilizzare firme elettroniche di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione;
- utilizzare password di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione;
- prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione della Direzione;
- lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (familiari, amici, etc.).

3.4. Protocolli posti a presidio delle attività sensibili

- DISCIPLINARE INTERNO SULL'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI AZIENDALI
- PROCEDURA GESTIONE DELLE CREDENZIALI DI AUTENTICAZIONE E DEI PROFILI DI ACCESSO
- PROCEDURA DATA BREACH
- AUTORIZZAZIONE ED ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



<input checked="" type="checkbox"/>	Sistema di gestione
<input checked="" type="checkbox"/>	Modello di organizzazione
<input type="checkbox"/>	Codice etico
<input type="checkbox"/>	Analisi dei rischi
<input type="checkbox"/>	Procedure
<input type="checkbox"/>	Modulistica

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE SPECIALE ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

MOGC-SPE-00

4.0 PARTE SPECIALE C: REATI SOCIETARI

Nella presente Parte Speciale "D", si riporta una breve esplicazione dei reati societari astrattamente configurabili all'interno della Cooperativa.

➤ **False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)**

Si tratta di due ipotesi criminose la cui condotta tipica coincide quasi totalmente, differenziandosi, in particolare, per il fatto che la seconda fattispecie riguarda società quotate.

Le due fattispecie criminose si realizzano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali (che devono essere rilevanti, ma soltanto con riferimento alle società non quotate) non rispondenti al vero, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore e con l'intenzione di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di fatti materiali (che devono essere, in questo caso, rilevanti, per tutti i tipi di società) la cui comunicazione è imposta dalla legge.

L'articolo 2621 del Codice Civile, come recentemente novellato, stabilisce, in particolare, quanto segue: "Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Cooperativa o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni".

La Legge 69/2015 ha introdotto anche la fattispecie di fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.). Tale fattispecie introduce il delitto di falso in bilancio per i fatti di lieve entità, prevedendo una riduzione della pena (da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni di reclusione). La lieve entità viene valutata dal giudice tenuto conto della natura, delle dimensioni della società o degli effetti della condotta dolosa, ovvero per le società non assoggettabili alla disciplina del fallimento.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa (società, soci, creditori o altri destinatari della comunicazione sociale) e non d'ufficio dal giudice.

➤ **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

La condotta tipica consiste nella restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori (reato proprio): la legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori o abbiano comunque recato un contributo materiale consapevole alla realizzazione del fatto di reato.



<input checked="" type="checkbox"/>	Sistema di gestione
<input checked="" type="checkbox"/>	Modello di organizzazione
<input type="checkbox"/>	Codice etico
<input type="checkbox"/>	Analisi dei rischi
<input type="checkbox"/>	Procedure
<input type="checkbox"/>	Modulistica

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE SPECIALE
ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.**

MOGC-SPE-00

➤ **Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)**

La condotta criminosa di tale reato, di natura contravvenzionale consiste nel ripartire gli utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio). Anche in tal caso, peraltro, sussiste la possibilità del concorso eventuale dei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori.

➤ **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, che cagionino danno ai creditori (reato di evento).

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

➤ **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Il reato è integrato dalle seguenti condotte:

- fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

Si precisa che non è incriminato, invece, l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci, ai sensi dell'art. 2343, 3° comma c.c. della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

➤ **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori (reato di danno).

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori (reato proprio). Anche in tal caso, peraltro, sussiste la possibilità del concorso eventuale dei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori o abbiano comunque recato un contributo materiale consapevole alla realizzazione del fatto di reato.

➤ **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

La condotta consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.



<input checked="" type="checkbox"/>	Sistema di gestione
<input checked="" type="checkbox"/>	Modello di organizzazione
<input type="checkbox"/>	Codice etico
<input type="checkbox"/>	Analisi dei rischi
<input type="checkbox"/>	Procedure
<input type="checkbox"/>	Modulistica

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE SPECIALE ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

MOGC-SPE-00

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

Il reato è punito più gravemente nel caso in cui la condotta cagioni un danno.

➤ **Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)**

La norma prevede una ipotesi di reato rilevante ai fini della responsabilità ex D.Lgs. 231/01 nel caso in cui un privato solleciti, dia o prometta denaro o altra utilità alle "persone indicate nel primo e nel secondo comma" del art. 2635 c.c. – cioè agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori della Cooperativa, anche per interposta persona per far loro compiere od omettere atti, in violazione agli obblighi inerenti al loro ufficio ovvero in violazione agli obblighi di fedeltà.

Il D.Lgs. n.38/2017 ha ampliato il novero dei soggetti includendo tra gli autori del reato i soggetti che svolgono "funzioni direttive diverse" dalle funzioni proprie di coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione e controllo. La condotta tipica punita dalla norma si sostanzia nel sollecitare o ricevere, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o nell'accettare la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti l'ufficio o degli obblighi di fedeltà.

E' stato espunto il "documento alla società" (evento), quale elemento tipico della fattispecie.

➤ **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)**

Reato aggiunto dal D.Lgs. n.38/2017 che si articola in due ipotesi:

- art. 2635 bis, comma 1, c.c.: sotto il profilo attivo punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti al soggetto intraneo (apicali o soggetti aventi funzioni direttive in società o enti privati) al fine del compimento o della omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la promessa non sia accettata;

- art. 2635 bis, comma 2, c.c.: sotto il profilo passivo punisce il soggetto intraneo (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di società o enti privati, nonché chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive), che sollecita per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o una dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti l'ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Per entrambe le fattispecie criminose, nonostante l'accentuata natura di reati di pericolo, la procedibilità resta subordinata alla querela della persona offesa.

In ambedue i casi si applicano le pene previste per la corruzione tra privati, di cui sopra, ridotte di un terzo.

➤ **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

La condotta tipica prevede che si determini con atti simulati o con la maggioranza in assemblea (reato di evento), allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto (dolo specifico).

Il reato è costruito come un "reato comune", la cui condotta criminosa punita può essere tenuta da chiunque, quindi anche da soggetti estranei alla Cooperativa.

4.1 Aree Sensibili

Con riferimento al mercato in cui opera la Cooperativa, le fattispecie di reato sopra indicate potrebbero ricorrere nelle seguenti



<input checked="" type="checkbox"/>	Sistema di gestione
<input checked="" type="checkbox"/>	Modello di organizzazione
<input type="checkbox"/>	Codice etico
<input type="checkbox"/>	Analisi dei rischi
<input type="checkbox"/>	Procedure
<input type="checkbox"/>	Modulistica

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE SPECIALE ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

MOGC-SPE-00

ipotesi:

- la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Cooperativa (bilancio d'esercizio, relazione trimestrale e semestrale, etc);
- la creazione di fondi non giustificati;

4.2 Principi generali di comportamento

Tutti coloro che in qualche misura siano coinvolti nello svolgimento di attività nelle suddette aree a rischio (Destinatari) dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire, di per sé, fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Cooperativa;

4.3 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Al fine di evitare la commissione dei reati descritti nella presente Parte Speciale del Modello, è fatto divieto agli Destinatari di:

- alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura di prospetti informativi;
- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolano, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte degli amministratori o della società di revisione;
- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

4.4 Protocolli posti a presidio delle attività sensibili

- PROCEDURA REATI SOCIETARI E FORMAZIONE DEL BILANCIO



<input checked="" type="checkbox"/>	Sistema di gestione
<input checked="" type="checkbox"/>	Modello di organizzazione
<input type="checkbox"/>	Codice etico
<input type="checkbox"/>	Analisi dei rischi
<input type="checkbox"/>	Procedure
<input type="checkbox"/>	Modulistica

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE SPECIALE
ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.**

MOGC-SPE-00

5.0 PARTE SPECIALE D: REATI TRIBUTARI

Nella presente Parte Speciale "E", si riporta una breve esplicazione dei reati di cui al D.Lgs. n. 74/2000 in astratto configurabili all'interno della Cooperativa:

➤ Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti (Art. 2, commi 1 e 2bis D.lgs. 74/2000)

La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Si riporta di seguito il testo della citata disposizione:

- 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.*
 - 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*
- 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.*

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

- per il comma 1: sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- per il comma 2 bis: sanzione pecuniaria fino a 400 quote;

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01: Sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d), e)

➤ Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.lgs. 74/2000)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2 D.lgs. 74/2000, la norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Si riporta di seguito il testo della citata disposizione:

- 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle*



<input checked="" type="checkbox"/>	Sistema di gestione
<input checked="" type="checkbox"/>	Modello di organizzazione
<input type="checkbox"/>	Codice etico
<input type="checkbox"/>	Analisi dei rischi
<input type="checkbox"/>	Procedure
<input type="checkbox"/>	Modulistica

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE SPECIALE
ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.**

MOGC-SPE-00

dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000,00; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1.500.000,00, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000,00.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01: Sanzione pecuniaria fino a 500 quote

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01: sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d), e)

➤ **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, commi 1 e 2bis D.lgs. 74/2000)**

La norma punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Si riporta di seguito il testo della citata disposizione:

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

- per il comma 1: sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- per il comma 2 bis: sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01: sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d), e)

➤ **Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.lgs. 74/2000)**

La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi,



<input checked="" type="checkbox"/>	Sistema di gestione
<input checked="" type="checkbox"/>	Modello di organizzazione
<input type="checkbox"/>	Codice etico
<input type="checkbox"/>	Analisi dei rischi
<input type="checkbox"/>	Procedure
<input type="checkbox"/>	Modulistica

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE SPECIALE ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

MOGC-SPE-00

oculta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Si riporta di seguito il testo della citata disposizione:

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01: sanzione pecuniaria fino a 400 quote

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01: sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d), e)

➤ **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.lgs. 74/2000)**

La norma punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

È altresì punito chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Si riporta di seguito il testo della citata disposizione:

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad € 200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad € 200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01: sanzione pecuniaria fino a 400 quote

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01: sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d), e)

Nel mese di luglio 2020 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 75/2020 di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF), che, con



<input checked="" type="checkbox"/>	Sistema di gestione
<input checked="" type="checkbox"/>	Modello di organizzazione
<input type="checkbox"/>	Codice etico
<input type="checkbox"/>	Analisi dei rischi
<input type="checkbox"/>	Procedure
<input type="checkbox"/>	Modulistica

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE SPECIALE
ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.**

MOGC-SPE-00

l'art. 5 introduce diverse modifiche in tema di responsabilità amministrativa degli enti, ampliando il catalogo dei reati-presupposto. In particolare, per quanto rilevante ai fini della presente parte speciale, all'art. 25-quinquiesdecies sono state aggiunte le seguenti fattispecie di reato di cui al D.Lgs. 74/2000:

➤ **Dichiarazione infedele (Art. 4 D.lgs. 74/2000)**

La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti quando, congiuntamente : a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni. Ai fini dell'applicazione della norma, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali

Si riporta di seguito il testo della citata disposizione:

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01: sanzione pecuniaria fino a 300 quote

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01: sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d), e)

➤ **Omessa dichiarazione (Art. 5 D.lgs. 74/2000)**



<input checked="" type="checkbox"/>	Sistema di gestione
<input checked="" type="checkbox"/>	Modello di organizzazione
<input type="checkbox"/>	Codice etico
<input type="checkbox"/>	Analisi dei rischi
<input type="checkbox"/>	Procedure
<input type="checkbox"/>	Modulistica

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE SPECIALE ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

MOGC-SPE-00

La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Si riporta di seguito il testo della citata disposizione:

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01: sanzione pecuniaria fino a 400 quote;

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01: sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d), e)

➤ **Indebita compensazione (Art. 10-quater D.lgs. 74/2000)**

La norma punisce chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

Si riporta di seguito il testo della citata disposizione:

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01: sanzione pecuniaria fino a 400 quote

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01: sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d), e)

L'ente potrà essere chiamato a rispondere dell'illecito derivante da questi ultimi tre nuovi reati tributari-presupposto solo al verificarsi delle seguenti condizioni infettibili:

- i. il reato deve essere stato commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri;
- ii. il reato deve essere stato commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto;



<input checked="" type="checkbox"/>	Sistema di gestione
<input checked="" type="checkbox"/>	Modello di organizzazione
<input type="checkbox"/>	Codice etico
<input type="checkbox"/>	Analisi dei rischi
<input type="checkbox"/>	Procedure
<input type="checkbox"/>	Modulistica

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE SPECIALE ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

MOGC-SPE-00

iii. l'importo complessivo dell'evasione deve essere non inferiore a 10 milioni di Euro.

5.1 Aree Sensibili

Le attività che possono condurre alla commissione dei reati sopra descritti sono:

- Definizione e gestione delle politiche fiscali e delle relative procedure interne;
- Gestione della contabilità (fatturazione attiva e passiva);
- Gestione degli adempimenti dichiarativi (IRES, IRAP e IVA);
- Calcolo e pagamento delle imposte tramite Modello F24;
- Acquisti di beni, servizi e consulenze (approvvigionamenti);
- Vendita di beni e servizi;
- Gestione dei rapporti con l'Autorità Finanziaria;
- Gestione degli accordi transattivi e dei contenziosi di natura fiscale;
- Gestione delle operazioni straordinarie;
- Gestione degli investimenti;
- Gestione delle sponsorizzazioni;
- Cessione e dismissione di asset aziendali;
- Tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali, archiviazione dei documenti contabili.

5.2 Principi generali di comportamento

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, tutti coloro che si trovino ad operare nelle predette aree dovranno attenersi ai seguenti principi generali di comportamento:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;
- rispettare la normativa fiscale-tributaria, ricorrendo, ove necessario, ad eventuali interlocuzioni con l'Amministrazione Finanziaria ed avvalendosi, in caso di dubbi interpretativi, di professionisti esterni;
- perseguire una strategia fiscale caratterizzata da comportamenti collaborativi e trasparenti nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria e dei terzi;
- assicurare che tutti gli adempimenti fiscali e tributari siano gestiti da personale competente e adeguatamente formato, eventualmente supportato da professionisti esterni, assicurando anche un adeguato monitoraggio dell'evoluzione della normativa di riferimento;
- garantire una precisa tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali;
- assicurare che tutti i rapporti con l'Amministrazione Finanziaria siano gestiti da soggetti muniti di adeguati poteri, con l'eventuale supporto del consulente esterno;
- assicurare un'adeguata verifica circa la correttezza dei dati inseriti nelle dichiarazioni fiscali;
- assicurare la tempestiva trasmissione delle dichiarazioni fiscali entro le scadenze prestabilite;



<input checked="" type="checkbox"/>	Sistema di gestione
<input checked="" type="checkbox"/>	Modello di organizzazione
<input type="checkbox"/>	Codice etico
<input type="checkbox"/>	Analisi dei rischi
<input type="checkbox"/>	Procedure
<input type="checkbox"/>	Modulistica

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE SPECIALE
ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.**

MOGC-SPE-00

- i. assicurare che il trattamento fiscale delle operazioni societarie e gestionali, e la relativa contabilizzazione, sia in linea con la normativa fiscale applicabile e con le disposizioni correlate (Agenzia Entrate, MEF, etc.), e sia effettuata nel rispetto delle procedure interne;
- j. assicurare che ogni tipo di operazione straordinaria sia condotta nel pieno rispetto delle norme di legge e dei regolamenti applicabili, con il coinvolgimento dei consulenti fiscali in tutte le fasi del processo di gestione delle operazioni straordinarie;
- k. rappresentare correttamente e tempestivamente i fatti di gestione nella contabilità;
- l. conservare agli atti, per ogni operazione contabile, la documentazione di supporto che consenta: (i) l'agevole registrazione contabile; (ii) l'individuazione dei livelli autorizzativi; (iii) la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi;
- m. assicurare che ciascuna registrazione contabile rifletta esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. È compito delle funzioni aziendali interessate far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici;
- n. assicurare la correttezza e la trasparenza delle operazioni di tesoreria e finanza;
- o. assicurare la trasparente gestione delle forniture, di beni e servizi.

5.3 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Al fine di evitare la commissione dei reati descritti nella presente Parte Speciale del Modello, è fatto divieto ai Destinatari di:

- tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato sopra indicate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere operazioni che perseguono prevalentemente un vantaggio fiscale e non rispondono a logiche di business;
- porre in essere operazioni artificiose e/o non funzionali al business della Cooperativa, ma realizzate con lo scopo prevalente di ridurre la pressione fiscale;
- trasmettere all'Amministrazione Finanziaria dichiarazioni non veritiere e documenti falsi o artatamente formulati, attestare requisiti inesistenti;
- occultare in contabilità redditi conseguiti soggetti a tassazione, rappresentare falsamente spese non reali, emettere o accettare fatture per prestazioni inesistenti, effettuare stime, valutazioni e determinazione di poste di bilancio con modalità e criteri valutativi difformi da quelli richiesti dalla legge;
- autorizzare pagamenti a fornitori per operazioni inesistenti o privi dell'evidenza dell'effettuazione del servizio o della fornitura;
- effettuare acquisti che non trovino riscontro in una specifica e motivabile esigenza della Cooperativa;
- riconoscere rimborsi spese che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto dal proprio personale o per le quali non venga fornito un giustificativo fiscalmente valido;
- porre in essere operazioni verso soggetti residenti in paesi in black list;
- porre in essere operazioni simulate o comunque operazioni di alienazione degli asset aziendali effettuate al solo scopo di sottrarre



<input checked="" type="checkbox"/>	Sistema di gestione
<input checked="" type="checkbox"/>	Modello di organizzazione
<input type="checkbox"/>	Codice etico
<input type="checkbox"/>	Analisi dei rischi
<input type="checkbox"/>	Procedure
<input type="checkbox"/>	Modulistica

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE SPECIALE ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

MOGC-SPE-00

la Cooperativa al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di interessi o sanzioni amministrative;

- intrattenere rapporti commerciali con coloro per cui si ha il sospetto che compiano frodi tributarie, in particolare legate all'IVA;
- distruggere o alterare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento, mentire o fare dichiarazioni false alle autorità competenti in previsione di un procedimento giudiziario, di un'indagine o di un'ispezione da parte della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente il controllo delle Autorità di settore, fiscali o giudiziarie, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, ovvero che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte degli organi di controllo;
- Più in generale violare, eludere, evadere obblighi di dichiarazione, attestazione, certificazione di natura tributaria previsti dalla legge.

5.4 Protocolli posti a presidio delle attività sensibili

- PROCEDURA REATI TRIBUTARI

6.0 PARTE SPECIALE E: REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 25-septies, tra i reati presupposto per l'applicazione del Decreto figurano anche l'omicidio colposo (articolo 589 c.p.) e le lesioni colpose gravi o gravissime (articolo 590 c.p.), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Per lesioni gravi s'intendono quelle che determinano:

- una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
- l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Per lesioni gravissime s'intendono quelle che determinano:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

I reati colposi in oggetto acquistano rilevanza dal punto di vista della responsabilità amministrativa della persona giuridica qualora siano conseguenza di violazioni della normativa di riferimento in materia di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e, in particolare, in via puramente esemplificativa ma non esaustiva, nelle seguenti ipotesi:

- mancata o inadeguata effettuazione della valutazione dei rischi;



<input checked="" type="checkbox"/>	Sistema di gestione
<input checked="" type="checkbox"/>	Modello di organizzazione
<input type="checkbox"/>	Codice etico
<input type="checkbox"/>	Analisi dei rischi
<input type="checkbox"/>	Procedure
<input type="checkbox"/>	Modulistica

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE SPECIALE ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

MOGC-SPE-00

- mancata o inadeguata elaborazione del relativo documento e del suo periodico aggiornamento;
- mancata designazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ovvero designazione di un soggetto non in possesso di adeguata esperienza, formazione e preparazione professionale;
- omissione di predisposizione ovvero rimozione o danneggiamento di impianti, apparecchi e / o strumenti di segnalazione destinati alla prevenzione di disastri e / o infortuni sul lavoro (omissione o rimozione delle cautele antinfortunistiche);
- omissione nella collocazione ovvero rimozione o danneggiamento tale da renderli inservibili all'uso di apparecchi o altri strumenti destinati alla estinzione di un incendio ovvero al salvataggio o soccorso in caso di disastro o infortunio sul lavoro (omissione o rimozione dei dispositivi di sicurezza);
- mancata erogazione della formazione / informazione ai dipendenti prevista dalla normativa vigente;
- mancata designazione del medico competente alla sorveglianza sanitaria delle condizioni di lavoro e dei dipendenti ovvero designazione di un soggetto non in possesso di adeguata esperienza, formazione e preparazione professionale.

6.1 Aree Sensibili

In relazione ai reati ed alle condotte criminosi descritte nel paragrafo che precede, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere le seguenti:

- controllo e prevenzione ai fini della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- adozione ed implementazione delle misure previste dalle norme antinfortunistiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la designazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP);
- l'effettuazione della valutazione dei rischi;
- l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi e del suo periodico aggiornamento;
- la predisposizione degli impianti, apparecchi e / o strumenti di segnalazione destinati alla prevenzione di disastri e / o infortuni sul lavoro;
- la collocazione degli apparecchi o degli altri strumenti destinati alla estinzione di un incendio ovvero al salvataggio o soccorso in caso di disastro o infortunio sul lavoro presso le sedi ed eventuali unità locali della Cooperativa;
- l'erogazione e svolgimento di servizi di formazione / informazione ai dipendenti prevista dalla normativa vigente;
- la designazione del medico competente alla sorveglianza sanitaria delle condizioni di lavoro e dei dipendenti;
- in ipotesi di attività condotte presso cantieri temporanei, l'elaborazione di tutta la documentazione richiesta ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e di ogni altra legge tempo per tempo applicabile in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

6.2 Principi generali di comportamento

In materia di norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, tutti i Destinatari del Modello ed, in particolare, tutti i Soggetti Apicali saranno tenuti a:

- a. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste nella presente "Parte Speciale F" del



<input checked="" type="checkbox"/>	Sistema di gestione
<input checked="" type="checkbox"/>	Modello di organizzazione
<input type="checkbox"/>	Codice etico
<input type="checkbox"/>	Analisi dei rischi
<input type="checkbox"/>	Procedure
<input type="checkbox"/>	Modulistica

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE SPECIALE ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

MOGC-SPE-00

Modello;

- b. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle qui considerate, possano potenzialmente dare origine alle fattispecie criminose di cui alla presente "Parte Speciale F";
- c. astenersi dal tenere comportamenti che possano in qualche modo o per qualsiasi ragione diminuire l'efficacia dei presidi adottati dalla Cooperativa e / o richiesti dalla legge ovvero da regolamenti aziendali interni ai fini della tutela della sicurezza ed igiene sul lavoro;
- d. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla attuazione di tutte le misure previste in tema di adeguamento della sicurezza ed igiene in azienda;
- e. osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità e della salute sul luogo di lavoro;
- f. comunicare all'OdV ogni novità, adempimento o modifica in tema di sicurezza, igiene e salute;
- g. assicurare il regolare funzionamento delle procedure e di tutte le misure previste nel Documento di Valutazione dei Rischi garantendo ed agevolando ogni forma di monitoraggio interno sulla relativa gestione.

6.3 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

In conformità alle disposizioni di legge in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'Amministratore delegato, tramite il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, è tenuto ad indire almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- L'Amministratore delegato, in qualità di datore di lavoro e legale rappresentante della Cooperativa;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi;
- il Medico competente (ove prevista la sua nomina);
- il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nel corso di tale riunione, di cui viene redatto verbale, viene esaminato il Documento di Valutazione dei Rischi, le misure di prevenzione e protezione e i programmi d'informazione e formazione del personale.

Il Documento di Valutazione dei Rischi dovrà essere costantemente aggiornato e conforme alle norme tempo per tempo vigenti in materia antinfortunistica e di tutela della sicurezza, della salute e dell'igiene sul lavoro.

In particolare, la Cooperativa – ove non vi abbia già provveduto precedentemente all'adozione del presente Modello – procederà tempestivamente ad una valutazione di conformità del vigente Documento di Valutazione dei Rischi alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, sotto la supervisione dell'OdV, impegnandosi altresì a verificare l'adeguatezza di tutte le misure antinfortunistiche adottate, se del caso avvalendosi di consulenti dotati di competenze specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La Cooperativa provvederà a tenere costantemente aggiornato il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSSL) ai sensi dell'art. 30 del Decreto.

Fermo restando quanto precede, ogni qualvolta vengono posti in essere dei cambiamenti o delle variazioni alle postazioni di lavoro, alle mansioni lavorative o interventi strutturali significativi, la Cooperativa, e per essa il Presidente del C.d.A., si adopererà affinché sia tempestivamente effettuata una specifica mappatura dei rischi concernente i cambiamenti, le variazioni e / o gli interventi strutturali



<input checked="" type="checkbox"/>	Sistema di gestione
<input checked="" type="checkbox"/>	Modello di organizzazione
<input type="checkbox"/>	Codice etico
<input type="checkbox"/>	Analisi dei rischi
<input type="checkbox"/>	Procedure
<input type="checkbox"/>	Modulistica

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE SPECIALE ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

MOGC-SPE-00

intercorsi, con conseguente rielaborazione ed adeguamento del Documento di Valutazione dei Rischi e del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro.

6.4 Protocolli posti a presidio delle attività sensibili

- PROCEDURE DI PREVENZIONE DECRETO 81 E PROCEDURA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

7.0 PARTE SPECIALE F: REATI IN MATERIA RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

Nella presente Parte Speciale "G", si riporta una breve esplicazione dei reati in materia ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio:

➤ Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato si realizza quando, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, taluno acquisti, riceva o occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto. Risponde, altresì di tale delitto colui che si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

➤ Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Tale fattispecie è integrata dal fatto di colui che sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Se il fatto è commesso da un professionista, la pena è aumentata; quest'ultima è, invece, diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita una pena inferiore nel massimo a cinque anni.

➤ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Detta fattispecie incrimina chiunque, fuori dai casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Anche qui la pena è aumentata se commessa da un professionista.

➤ Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)

Il reato è integrato da colui che abbia tratto profitto dalla commissione, o dal concorso nella commissione, di un delitto non colposo, e che successivamente abbia impiegato, sostituito o trasferito in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o comunque speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal delitto commesso, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa e sempre che la loro destinazione non sia la mera utilizzazione o il godimento personale.

La pena prevista per questo reato è aumentata nel caso in cui lo stesso sia commesso nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o professionale.

L'art. 25-octies, del Decreto dispone che, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 (ricettazione), 648 bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648-ter.1 (autoriciclaggio) del codice penale, si applichi all'Ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote.

Nel caso in cui, invece, il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Le fattispecie di reato in astratto configurabili all'interno della Cooperativa:



<input checked="" type="checkbox"/>	Sistema di gestione
<input checked="" type="checkbox"/>	Modello di organizzazione
<input type="checkbox"/>	Codice etico
<input type="checkbox"/>	Analisi dei rischi
<input type="checkbox"/>	Procedure
<input type="checkbox"/>	Modulistica

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE SPECIALE ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

MOGC-SPE-00

In base a quanto emerso dall'analisi dell'attività aziendale condotta dalla Cooperativa, le fattispecie di reato rilevanti, ai fini del presente Modello, risultano essere le seguenti:

- ✓ Ricettazione (art. 648 c.p.)
- ✓ Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- ✓ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
- ✓ Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.).

In relazione al reato di autoriciclaggio, assumono rilievo i rischi già trattati in relazione ai reati esaminati in diverse Parti Speciali del Modello, nella particolare prospettiva della suscettibilità dei reati medesimi di procurare all'ente denaro, beni o altre utilità. Tra i delitti presupposto menzionati in altre Parti Speciali del Modello, vanno richiamati, in particolare, i seguenti:

- ✓ Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 ter c.p.);
- ✓ Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- ✓ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- ✓ Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);
- ✓ Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.).

Vanno inoltre considerati, nella medesima prospettiva e per la loro suscettibilità di procurare alla Cooperativa proventi illeciti, i seguenti reati tributari:

- ✓ Dichiarazione fraudolenta relativa alle imposte mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- ✓ Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 74/2000);
- ✓ Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. 74/2000);
- ✓ Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. 74/2000);
- ✓ Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. 74/2000);
- ✓ Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis, D. Lgs. 74/2000);
- ✓ Omesso versamento di IVA (art. 10 ter, D. Lgs. 74/2000);
- ✓ Indebita compensazione (art. 10 quater, D. Lgs. 74/2000);
- ✓ Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. 74/2000).

7.1 Aree Sensibili

Sulla base di quanto evidenziato in sede di risk assessment, le aree di attività della Cooperativa ipoteticamente più esposte ai rischi derivanti dall'eventuale commissione dei reati richiamati nella presente Parte Speciale G sono quelle che ineriscono:

- ✓ all'utilizzo del denaro contante in ogni genere di transazione;
- ✓ alla realizzazione di investimenti;



<input checked="" type="checkbox"/>	Sistema di gestione
<input checked="" type="checkbox"/>	Modello di organizzazione
<input type="checkbox"/>	Codice etico
<input type="checkbox"/>	Analisi dei rischi
<input type="checkbox"/>	Procedure
<input type="checkbox"/>	Modulistica

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE SPECIALE ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

MOGC-SPE-00

✓ alle operazioni societarie, in particolare ove realizzate e/o finanziate attraverso l'utilizzo di utili e/o risorse finanziarie provenienti da precedenti operazioni poste in essere dalla Cooperativa ovvero dai soci della medesima (come, a titolo esemplificativo, aumenti di capitale od operazioni di finanziamento soci);

✓ ogni altra operazione cui consegua la creazione di fondi o la movimentazione di risorse finanziarie verso l'esterno o dall'esterno.

Per quanto emerso nel corso delle attività di analisi dei rischi, la Cooperativa generalmente non effettua investimenti immobiliari né investimenti in strumenti finanziari o titoli.

7.2 Principi generali di comportamento

Nella gestione delle attività sensibili sopra elencate vengono in rilievo le regole di condotta già esplicitate all'interno del presente Modello e, segnatamente, quelle prescritte:

✓ nella Parte Generale del Modello;

✓ nella Parte Speciale D del Modello (rubricata "Reati societari")

✓ nella presente parte Speciale G.

7.3 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Al fine di prevenire la commissione dei reati richiamati nella presente sezione o di evitare l'agevolazione della loro integrazione, occorre rispettare i seguenti principi:

- In caso di cliente e/o partner commerciale persona fisica, assumono rilievo le cariche ricoperte in ambito politico-istituzionale, societario, in associazioni o fondazioni, soprattutto se si tratta di entità residenti in Stati extracomunitari diversi dai paesi terzi equivalenti. Rileva la sussistenza di eventuali procedimenti penali o procedimenti per danno erariale, per responsabilità amministrativa ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per irrogazione di sanzioni amministrative a seguito di violazione delle disposizioni antiriciclaggio a carico del cliente – quando tale informazione sia notoria o comunque nota al destinatario e non coperta da obblighi di segretezza che ne impediscano l'utilizzazione da parte del destinatario stesso ai sensi di legge.
- In caso di cliente e/o partner commerciale-non persona fisica, va posta attenzione alle finalità della sua costituzione, agli scopi che persegue, alle modalità attraverso cui opera per raggiungerli, nonché alla forma giuridica adottata, soprattutto là dove essa presenti particolari elementi di complessità od opacità che possano impedire o ostacolare l'individuazione del titolare effettivo o dell'effettivo oggetto sociale o ancora di eventuali collegamenti azionari o finanziari. Assume altresì rilievo la connessione del cliente e/o partner commerciale-non persona fisica con entità residenti in ordinamenti non equivalenti sotto il profilo della lotta al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo. A titolo esemplificativo, possono assumere rilievo le connessioni commerciali, operative, finanziarie, partecipative cliente e/o partner commerciale-non persona fisica; può altresì rilevare la comunanza di componenti degli organi societari del cliente-non persona fisica e di tali entità. Vanno inoltre valutate situazioni di difficoltà o debolezza economica e finanziaria del cliente e/o partner commerciale-non persona fisica, che possono esporre al rischio di infiltrazioni criminali. Assumono rilievo le informazioni circa le caratteristiche dell'esecutore e dell'eventuale titolare effettivo, quando tali informazioni siano notorie o comunque note al Destinatario e non coperte da



<input checked="" type="checkbox"/>	Sistema di gestione
<input checked="" type="checkbox"/>	Modello di organizzazione
<input type="checkbox"/>	Codice etico
<input type="checkbox"/>	Analisi dei rischi
<input type="checkbox"/>	Procedure
<input type="checkbox"/>	Modulistica

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE SPECIALE ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

MOGC-SPE-00

obblighi di segretezza che ne impediscano l'utilizzazione da parte del Destinatario stesso. Il comportamento tenuto in occasione del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo: vengono in considerazione comportamenti di natura dissimulativa. A titolo esemplificativo, rilevano la riluttanza del cliente o dell'eventuale esecutore nel fornire le informazioni richieste ovvero l'incompletezza o l'erroneità delle stesse (ad esempio, le informazioni necessarie per la sua identificazione o per l'individuazione dell'eventuale titolare effettivo oppure relative a natura e scopo del rapporto o dell'operazione).

- ogni qualvolta la Cooperativa intenda intraprendere iniziative economiche/commerciali in determinate aree geografiche a rischio o con soggetti che hanno sede/domicilio o residenza in determinate aree geografiche a rischio (a prescindere dalla sussistenza o meno dei requisiti di "moralità" della controparte di seguito indicati), deve essere effettuata un'attività di analisi per valutare il c.d. "rischio paese". Rilevano a tal fine, la residenza o sede, il luogo di localizzazione dell'attività svolta o comunque degli affari del cliente e/o del partner commerciale; assume altresì particolare rilievo la presenza nel territorio di fenomeni di illiceità suscettibili di alimentare condotte di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Sono considerati, per quanto noti o conoscibili, il grado di infiltrazione della criminalità economica, i fattori di debolezza socioeconomica o istituzionale, i fenomeni di "economia sommersa" e, in generale, le informazioni utili a definire il profilo di rischio del territorio.
- per quanto concerne la valutazione di requisiti di moralità della controparte ove possibile, deve essere effettuata la richiesta di idonea documentazione relativamente alla persona fisica o all'ente controparte (in quest'ultimo caso le informazioni potrebbero essere richieste con riferimento ai legali rappresentanti, ai membri del consiglio di amministrazione, direttori generali, soci di maggioranza, direttori tecnici ecc.); ove non sia possibile una raccolta di documenti tali da poter verificare i c.d. requisiti di "moralità" della controparte si dovranno assumere tutte le informazioni possibili al fine di valutarne l'affidabilità, assicurando la tracciabilità e la verificabilità delle stesse tramite apposita relazione scritta.
- per quanto concerne la compravendita di beni/servizi con controparti considerate a rischio: in quanto pertinenti e compatibili, vengono qui in rilievo e s'intendono quindi richiamate le norme procedurali dettate in materia di pagamenti in contanti, nonché quelle comuni a tutti i pagamenti.

7.4 PROTOCOLLI POSTI A PRESIDIO

- PROCEDURA FLUSSI MONETARI E FINANZIARI

8.0 PARTE SPECIALE G: REATI AMBIENTALI

In relazione al campo di operatività della Cooperativa, risulta astrattamente configurabile il rischio di commissione dei seguenti "reati presupposto" in materia ambientale:

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis codice penale);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies codice penale);

08.1 Aree Sensibili



<input checked="" type="checkbox"/>	Sistema di gestione
<input checked="" type="checkbox"/>	Modello di organizzazione
<input type="checkbox"/>	Codice etico
<input type="checkbox"/>	Analisi dei rischi
<input type="checkbox"/>	Procedure
<input type="checkbox"/>	Modulistica

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE SPECIALE ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

MOGC-SPE-00

Considerata l'attività della Cooperativa la sola area sensibile risulta quella gestione dei rifiuti.

8.2 Principi generali di comportamento

La gestione dei Processi Sensibili contemplati nella presente parte Speciale è ispirata a una serie di principi e di regole che hanno nei seguenti punti i loro elementi di riferimento inderogabili:

- svolgere le proprie attività compatibilmente con la tutela dell'ambiente integrando quindi le normali operazioni di una corretta gestione amministrativa con una cosciente gestione ambientale;
- predisporre, conservare ed aggiornare tutta la documentazione necessaria per la presentazione, descrizione, controllo e revisione delle attività e responsabilità relative alla gestione ambientale;
- selezionare i fornitori di beni e servizi ambientali a seguito di valutazioni del loro operato e di eventuali referenze;
- regolamentare le attività di classificazione, stoccaggio, trasporto dei rifiuti e la conseguente ricerca di una corretta destinazione e invio al recupero o smaltimento degli stessi;
- rispettare le prescrizioni contenute negli eventuali titoli abilitativi e autorizzativi che disciplinano le attività relative alla gestione ambientale.

8.3 Impegni per la salvaguardia dell'ambiente

L'azienda è consapevole che l'impegno costante verso la compatibilità ambientale, al fine di prevenire, nel rispetto della legislazione, l'inquinamento, e una gestione razionale delle risorse naturali rappresentino un'opportunità di sviluppo per l'azienda, migliorandone l'immagine nel contesto sociale in cui opera e contribuendo alla "salute" ambientale.

La Cooperativa persegue l'obiettivo di coniugare le esigenze lavorative con la salvaguardia ambientale, definendo un piano per il miglioramento continuo della gestione ambientale, che tenga conto delle seguenti linee guida:

- **Assegnazione di responsabilità gestionali per l'ambiente nelle attività aziendali**
- **Coinvolgimento dei dipendenti e dei fornitori sulle tematiche ambientali con azioni orientate al miglioramento continuo**

8.4 PROTOCOLLI POSTI A PRESIDIO

- PROCEDURA GESTIONE DEI RIFIUTI

9.0 PARTE SPECIALE H: REATI DI IMPIEGO IRREGOLARE DI LAVORATORI STRANIERI

L'art. 25-duodecies del Decreto, introdotto dal Decreto Lgs. 109 /2012, estende la responsabilità delle persone giuridiche al reato di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare.

In particolare, l'art. 25-duodecies del Decreto stabilisce che "in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la sanzione pecuniaria da 10 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro".

Il delitto appena richiamato si configura nel caso in cui il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto o non ne sia stato richiesto il rinnovo, ovvero sia stato revocato o annullato.

Tuttavia, il reato presupposto in commento, già previsto dal Decreto Lgs. n. 286/1998 (o "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione") sancisce la responsabilità amministrativa dell'ente soltanto nelle ipotesi in cui:



<input checked="" type="checkbox"/>	Sistema di gestione
<input checked="" type="checkbox"/>	Modello di organizzazione
<input type="checkbox"/>	Codice etico
<input type="checkbox"/>	Analisi dei rischi
<input type="checkbox"/>	Procedure
<input type="checkbox"/>	Modulistica

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE SPECIALE ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

MOGC-SPE-00

- i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale (vale a dire sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

Pertanto, in presenza dell'accertamento di una delle violazioni costituenti reato appena esposte, è previsto un aumento della pena da un terzo alla metà e per quanto rileva ai nostri fini, la responsabilità amministrativa della società. Ne deriva inoltre, come anticipato, l'applicazione di una sanzione nei confronti della società da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

In definitiva, la responsabilità amministrativa dell'ente concerne soltanto le ipotesi aggravanti appena descritte (vale a dire i casi in cui i lavoratori occupati siano più di tre, o siano minorenni o si versi nella fattispecie di sfruttamento illecito) e non invece tutti i casi in cui vengano assunti lavoratori di paesi terzi con soggiorno irregolare.

Inoltre, alla luce dei principi generali contenuti nel Decreto, l'ente è punibile solo nel caso in cui il reato sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.

9.1 Aree Sensibili

- selezione, assunzione e impiego di personale proveniente da Paesi extracomunitari;
- conclusione di contratti con imprese che impiegano personale d'opera proveniente da Paesi extracomunitari;

9.2 Principi generali di comportamento

Nelle aree a rischio sopra individuate, i Soggetti ivi operanti saranno tenuti a:

- rispettare i principi generali di comportamento enunciati nel Codice Etico e delle procedure previste nel presente Modello;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando la piena osservanza delle norme di legge e regolamentari in materia di immigrazione e assunzione di cittadini extracomunitari ed, in particolare, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

9.3 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

In particolare, i Soggetti apicali deputati all'assunzione del personale saranno tenuti a:

- osservare il divieto di assumere lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, con permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato nei tempi di legge, revocato o annullato;
- verificare attraverso periodici controlli che i lavoratori stranieri siano in possesso di un valido permesso di soggiorno, vale a dire di permesso non scaduto, non revocato o del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo;
- richiedere ai lavoratori stranieri impiegati evidenza della ricevuta attestante la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno;
- conservare un registro nel quale annotare i dati dei lavoratori stranieri impiegati e della scadenza del relativo permesso di



<input checked="" type="checkbox"/>	Sistema di gestione
<input checked="" type="checkbox"/>	Modello di organizzazione
<input type="checkbox"/>	Codice etico
<input type="checkbox"/>	Analisi dei rischi
<input type="checkbox"/>	Procedure
<input type="checkbox"/>	Modulistica

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE SPECIALE ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

MOGC-SPE-00

soggiorno;

- registrare il termine entro il quale il lavoratore straniero impiegato dovrà fornire copia alla Cooperativa del rinnovo del permesso di soggiorno e appurare che il lavoratore straniero vi provveda; in difetto, il responsabile delle Risorse Umane dovrà darne immediato avviso, con comunicazione inviata in copia anche all'OdV, all'Amministratore Delegato della Cooperativa il quale assumerà le iniziative ritenute più opportune;
- nel caso in cui siano stipulati contratti di fornitura, appalto o contratti di somministrazione di lavoro con società esterne, assicurarsi che le stesse osservino le regole e i protocolli di condotta adottati dalla Cooperativa in riferimento all'assunzione e alla selezione del personale, ivi comprese le regole contenute nella presente Parte Speciale e nel Codice Etico;
- nel caso in cui siano stipulati contratti di fornitura, appalto o contratti di somministrazione di lavoro con società esterne, richiedere alle società appaltatrici o alle agenzie somministratrici, di fornire le schede dei lavoratori impiegati e laddove questi ultimi fossero stranieri, richiedere copia del relativo permesso di soggiorno o in caso di rinnovo evidenza della ricevuta attestante la richiesta di rinnovo;
- archiviare tutta la documentazione, sia in formato cartaceo che elettronico prodotta e ricevuta concernente l'assunzione del lavoratore straniero, nonché assicurarne la tracciabilità delle fonti informative.

Nei contratti di appalto e somministrazione di lavoro, dovrà essere inserita una clausola risolutiva espressa in forza della quale l'inosservanza del divieto di assumere lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, con permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato nei tempi di legge, revocato o annullato costituirà grave inadempimento contrattuale e giustificherà la risoluzione dell'accordo, su istanza della Cooperativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile.

9.4 PROTOCOLLI POSTI A PRESIDIO

- PROCEDURA ASSUNZIONI

10.0 SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E RELATIVI CONTROLLI

Fatto salvo l'obbligatorio rispetto di quanto qui prescritto, chiunque, nello svolgimento delle proprie funzioni, in qualità di Destinatario delle Parti Speciali sin qui descritte, accerti, venga a conoscenza o nutra fondati sospetti circa:

- la commissione di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione delle fattispecie di reato di cui alle predette Parti Speciali ovvero
- la violazione dei principi e dei protocolli di condotta ivi contemplate (e degli allegati o procedure che ne costituiscono parte integrante)

è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'OdV, il quale si attiverà per l'adozione dei provvedimenti opportuni.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alle Parti Speciali, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.



<input checked="" type="checkbox"/>	Sistema di gestione
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Modello di organizzazione</i>
<input type="checkbox"/>	<i>Codice etico</i>
<input type="checkbox"/>	<i>Analisi dei rischi</i>
<input type="checkbox"/>	Procedure
<input type="checkbox"/>	Modulistica

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: PARTE SPECIALE
ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.**

MOGC-SPE-00

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui alle Parti Speciali sono i seguenti:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali per prevenire la commissione dei reati di cui alle Parti Speciali; con riferimento a tale punto l'Organismo di Vigilanza condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei suddetti reati, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; o proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree Sensibili individuate nelle Parti Speciali;
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. L'Organismo di Vigilanza, inoltre, è tenuto alla conservazione dei flussi informativi ricevuti, e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.